SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

7a (Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni e Marina mercantile)

e

10^a (Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1966

(7^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione GARLATO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Istituzione del "Fondo assistenza sociale lavoratori portuali" » (1503) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . Pag. 80, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95
96, 97, 98, 99, 102, 107
ADAMOLI 83, 87, 90, 92, 94, 95, 97, 98, 101
104, 106, 107
Angelini, relatore 83, 98, 101
BITOSSI
Brambilla
CHIARIELLO
DERIU 85, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 96, 97
FABRETTI
Genco
JERVOLINO, relatore 80, 84, 88, 90, 92, 95, 96, 98
99, 101, 104, 107
MACAGGI 105, 106
NATALI, Ministro della marina mercantile 89, 90
92, 93, 95, 96, 97, 98, 101, 105, 106, 107
PEZZINI
VARALDO
, ,

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti:

della 7ª Commissione i senatori Adamoli, Asaro, Chiariello, Corbellini, Crollalanza, Deriu, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Giorgetti, Guanti, Indelli, Jervolino, Lombardi, Massobrio, Murgia, Spasari, Spataro, Vergani, Vidali e Zannier;

della 10^a Commissione i senatori Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bettoni, Boccassi, Brambilla, Caponi, Celasco, Di Prisco, Gatto Simone, Grava, Macaggi, Tedeschi, Torelli, Trebbi, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Fiore, Samaritani e Spigaroli sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Valenzi, Santarelli e Piasenti.

7ª SEDUTA (20 dicembre 1966)

Intervengono il Ministro della marina mercantile Natali ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Di Nardo.

LOMBARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione ed approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Istituzione del "Fondo assistenza sociale lavoratori portuali " » (1503) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del "Fondo assistenza sociale lavoratori portuali" », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale

JERVOLINO, relatore. Onorevoli senatori, il compianto nostro collega senatore Francesco Dominedò, alla cui memoria mi è caro rivolgere un commosso pensiero, quando era Ministro per la marina mercantile giustamente si preoccupò di regolare con legge la gestione di notevoli somme che affluiscono al detto Ministero da parte dei lavoratori portuali, per il trattamento assistenziale e previdenziale in loro favore.

Dette somme, denominate « Fondi » di natura varia, sono disciplinate attualmente con norme di carattere amministrativo emanate dal Ministro della marina mercantile, sentito il « Comitato centrale del lavoro portuale » istituito con la legge 4 giugno 1949, n. 422.

Le Commissioni riunite X e XIII della Camera dei deputati in data 14 dicembre 1965 approvarono il disegno di legge presentato dal ministro Dominedò apportandovi notevoli emendamenta. Di questi, penso che la nostra Commissione possa accoglierne alcuni, mentre il disegno di legge in parola merita, a mio giudizio, perfezionamento ed integrazione, come mi onoro di proporre agli onorevoli componenti di queste Commissioni.

Per facilitare l'esame delle mie proposte seguirò l'ordine numerico degli articoli del disegno di legge.

Nell'articolo 1 si precisa la decorrenza del « Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali », indicandola dal 1º gennaio 1966.

Per ovvie ragioni, e necessario sopprimere nel detto articolo le parole « a decorrere dal 1º gennaio 1966 ». Il disegno di legge in esame, che purtroppo dovrà ritornare all'altro ramo del Parlamento, andrà in vigore, come legge, in conformità dell'ultimo capoverso dell'articolo 72 della Costituzione della Repubblica, cioè il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

All'articolo 2 è conveniente completare il titolo della nuova istituzione aggiungendo, dopo la parola « assistenza », l'inciso « sociale » di modo che vi sia armonia tra l'articolo 2 e l'articolo 1.

Sempre in merito all'articolo 2, credo sia opportuno fare altri rilievi.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge sono indicati i criteri informatori della nuova disciplina. Essi consistono:

- a) nell'unificazione dei vari fondi;
- b) nella partecipazione, su base paritetica, dei datori di lavoro e dei lavoratori all'amministrazione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » istituito in sostituzione dei vari fondi esistenti;
- c) nel controllo della gestione da parte del « Comitato centrale del lavoro portuale ».

L'unificazione dei fondi porta come conseguenza anche una gestione unificata. Se non che, la Camera dei deputati, pare su richiesta dei lavoratori interessati, ha aggiunto un comma del seguente tenore all'articolo 2: « Il Fondo tiene gestioni separate per le singole contribuzioni e prestazioni ». Sull'opportunità di mantenere o sopprimere questo comma, mi rimetto alle Commissioni riunite.

Aggiungo inoltre che, al terzo comma dell'articolo 2 approvato dall'altro ramo del Parlamento, è detto che il Ministro della marina mercantile potrà, con proprio decreto, sentito il Comitato centrale del lavoro

7ª SEDUTA (20 dicembre 1966)

portuale, determinare quali altre addizionali di carattere generale, già gestite dalle singole compagnie o gruppi portuali, debbano affluire al Fondo.

La prima impressione che si riceve dalla lettura del comma in parola fa ritenere che, con tale norma, si viola l'articolo 23 della Costituzione il quale stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

L'attento esame della norma contenuta nel comma suddetto, permette peraltro di rilevare che il Ministro della marina mercantile ha soltanto la facolta di fare affluire al Fondo di nuova istituzione « altre addizionali che sono attualmente gestite dalle singole compagnie o gruppi portuali », il che esclude in modo assoluto che il Ministro della marina mercantile possa, con proprio decreto, istituire nuove addizionali.

È necessario ricordare che la determinazione delle tariffe è disciplinata dall'articolo 112 del Codice della navigazione e dall'articolo 203 del Regolamento per l'esecuzione di tale Codice.

L'articolo 112 del Codice, infatti, stabilisce: « Le tariffe e le altre norme per le prestazioni delle compagnie e dei gruppi portuali, nonchè per le prestazioni delle imprese indicate nell'articolo precedente, sono determinate secondo modalità stabilite dal Regolamento ».

La norma dettata dall'articolo 203 del Regolamento è del seguente tenore: « Le tariffe di cui all'articolo 112 del Codice, e le norme per la loro applicazione, sono formate dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale e sono approvate con decreto del direttore marittimo previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile ».

Di conseguenza, la norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 2, se mantenuta, non è in contrasto con il precetto dettato dall'articolo 23 della Costituzione.

Con l'occasione, credo doveroso informare gli onorevoli componenti le Commissioni riunite che i Ministri della marina mercantile e del lavoro e della previdenza sociale hanno raggiunto l'accordo desiderato, sia per quanto riguarda l'assicurazione dei lavoratori portuali contro gli infortuni sul lavoro che in merito all'assistenza malattia ai pensionati.

Pertanto, dopo aver preso contatto con i rappresentanti dei predetti due Ministeri, ho ritenuto opportuno presentare altri due emendamenti all'articolo 2.

Il primo emendamento è sostitutivo della lettera « e) » dell'articolo 2, che andrebbe così formulato: « al Fondo assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori portuali ».

Il secondo emendamento è invece aggiuntivo della seguente lettera f): « al Fondo assistenza malattia ai pensionati ».

Così che al « Fondo assistenza sociale per i lavoratori portuali » affluiranno le addizionali di sei e non di cinque Fondi, come è indicato nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

In merito all'articolo 3 propongo alcuni emendamenti.

Il primo riguarda la lettera c). Il senatore Cesare Angelini, relatore per la Commissione lavoro, giustamente ha fatto presente che le ferie, per la norma contenuta nell'articolo 36 della Costituzione, sono « irrinunciabili ». Sotto il profilo del diritto sono d'accordo con il senatore Angelini. In punto di fatto, però, anche per l'esperienza da me fatta nei tre anni e più nei quali fui Ministro della marina mercantile, posso dare assicurazione che nessuno dei portuali rinuncia alle ferie. Anzi, i portuali, senza eccezione alcuna, chiedono oltre la retribuzione, una gratifica per meglio godere delle ferie. Pertanto, ritengo che si possa, con assoluta tranquillità, sopprimere l'inciso « non fruite » dopo la parola « ferie ».

Il secondo emendamento riguarda la lettera d). I rappresentanti dei due Ministeri hanno chiesto di precisare i criteri di applicazione del contenuto di tale lettera, sia per quanto si riferisce al calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche, sia per quanto riguarda il pagamento dei contributi dovuti all'INAM per il periodo dal 1º gennaio 1955 in poi.

Di conseguenza, sottopongo all'esame della Commissione un emendamento aggiuntivo alla lettera d) così formulato: « Ai fini

del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche possono essere fissate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative, retribuzioni e periodi di occupazione medi convenzionali.

Per quanto riguarda il pagamento a conguaglio dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per il periodo dal 1º gennaio 1955 alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà provveduto — con gli stessi crateri di cui al comma precedente e per il periodo globale — con determinazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con al Ministro della marina mercantile ».

Il terzo emendamento, sostitutivo della lettera f), è del seguente tenore: « f) al pagamento alle compagnie ed ai gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei premi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni ».

Tale emendamento è correlativo alla situazione che si verrà a creare in dipendenza dell'istituzione del nuovo Fondo assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori portuali, di cui all'emendamento sostitutivo da me proposto alla lettera e) dell'articolo 2.

All'articolo 4 io suggerisco due emendamenti.

Il primo riguarda la lettera a), che andrebbe, a mio giudizio, così formulato: « dal Ministro della marina mercantile che lo presiede o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato ».

Il secondo riguarda la lettera f) che è necessario modificare per renderla più rispondente alle norme in vigore e più armonica con il contenuto del presente disegno di legge. Perciò, propongo di sostituire l'attuale testo con il seguente; « da otto rappresentanti dei lavoratori portuali, nominati dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del lavoro e della pre-

videnza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative ».

L'articolo 6 deve essere soppresso per un duplice motivo: anzitutto, non pare necessaria la ratifica del rendiconto annuale della gestione del « Fondo » dal momento che l'Amministrazione dello stesso è affidata ad un Comitato altamente qualificato del quale fanno parte anche i rappresentanti dei lavoratori. Secondariamente, non appare necessaria tale ratifica da parte del Comitato centrale del lavoro portuale, che è presieduto dal Ministro, dal momento che quest'ultimo ha la presidenza del Comitato amministrativo del « Fondo di assistenza sociale ».

Ritengo inoltre opportuno sostituire il testo dell'articolo 8 che, nella nuova formulazione da me proposta, appare più chiaro e, se mi è lecito, anche più corretto grammaticalmente.

Il testo da me proposto è il seguente: « Sono soppressi i "Fondi" indicati nell'articolo 2 della presente legge e le relative attività e passività sono trasferite al nuovo "Fondo" di cui all'articolo 1, secondo le gestioni di pertinenza ».

In merito al contenuto dell'articolo 9 esso avrebbe dovuto formare oggetto di una convenzione fra le parti interessate o avrebbe dovuto trovare collocazione nel regolamento di esecuzione della legge che stiamo per approvare. Senonchè le insistenti richieste, specie del rappresentante del Ministero del lavoro, mi hanno indotto ad aderire alla formulazione particolareggiata (ed in qualche punto anche pleonastica) concordata fra i due Ministeri più volte richiamati.

Per non riportare il lungo testo dell'emendamento integralmente sostitutivo da me proposto, mi limito a precisare che esso disciplina l'assistenza di malattia per i lavoratori dei porti di Genova, Savona e Venezia, riconoscendo la possibilità che le relative prestazioni continuino ad essere effettuate dagli organismi autonomi esistenti nei tre porti innanzi indicati.

I detti organismi svolgono la loro attività per conto dell'INAM ed 1 loro reciproci

rapporti sono regolati con un regime convenzionale che, come ho già ricordato, è dettagliatamente precisato nell'articolo in esame.

Queste sono, onorevoli colleghi, le mie osservazioni, sulle quali potrò dare tutti i chiarimenti che mi verranno richiesti.

Con le modificazioni da me suggerite, il disegno di legge non perde alcuna nota caratteristica circa il funzionamento di tutti gli organismi che devono assicurare la previdenza e l'assistenza ai lavoratori portua li. Anzi, se mi è lecito affermarlo, le modificazioni rendono più armonica la regolamentazione di una materia così importante e, al tempo stesso, così delicata.

Confido, pertanto, che gli onorevoli colleghi vorranno accogliere gli emendamenti proposti e, comunque, dare il loro voto favorevole per rendere operante a non lunga scadenza il disegno di legge sul quale ho avuto l'onore di riferire.

A N G E L I N I, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come ha già detto il collega Jervolino, con il disegno di legge sottoposto al nostro esame si cerca di dare veste giuridica a quanto avviene da anni nel settore dell'assistenza ai lavoratori portuali; i principali « Fondi » attualmente esistenti (quelli, cioè, relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, alla gratifica speciale ai lavoratori portuali, al fondo assistenza economica e alla Cassa mutua malattie lavoratori portuali) vengono raggruppati in un unico fondo denominato « Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali ».

Quanto precede prescrivono gli articoli 1 e 2 del disegno di legge; mentre l'articolo 8, naturalmente, sopprime i suddetti Fondi.

Dopo questo raggruppamento, rimangono in funzione nei porti altri Fondi gestiti dalle singole compagnie o da singoli gruppi portuali: se non erro, si tratta dei fondi relativi alle spese generali, all'assicurazione infortuni, all'assistenza tecnica, alle lavoratrici madri, alla gratifica di fine anno, all'assistenza ai pensionati, all'integrazione quiescenza, alla Casa del portuale, al fondo

attrezzi, per alcuni dei quali il disegno di legge ipotizza il loro passaggio al fondo sociale unificato.

Con gli articoli 3, 4 e 5 si fissano i compiti e le attribuzioni e si stabilisce la composizione del Consiglio di amministrazione; mentre con gli articoli 6 e 7 si provvede all'istituzione degli organi di controllo.

Con l'articolo 9, infine, viene stabilito che per i lavoratori dipendenti dalle Compagnie portuali di Genova, Monfalcone, Savona e Venezia, l'INAM si deve avvalere per le erogazioni delle prestazioni stabilite dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni, della Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova, della Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Savona, ed infine della Cassa malattia per i lavoratori portuali di Venezia.

A D A M O L I . Non esiste Monfalcone, è un errore della legge!

A N G E L I N I , relatore. Nella legge c'è anche Monfalcone. La stessa obiezione sollevata ora dal collega Adamoli è stata fatta anche alla Camera dei deputati e in quella sede è stato deciso con voto unanime di includere anche la Cassa di Monfalcone perchè non c'è alcun provvedimento di legge che l'abbia soppressa.

Da quanto precede si rileva che il disegno di legge ha una portata modesta ed è stato suggerito dalla necessità di mettere un « coperchio » giuridico su un problema molto importante quale è quello dell'assistenza e previdenza che ancora oggi, nel solo settore dei porti, è regolato in via amministrativa, cioè non da leggi ma da circolari ministeriali o delle Amministrazioni portuali e da accordi sindacali. Secondo me si sarebbero dovuti affrontare e risolvere tutti 1 problemi dei lavoratori portuali sotto l'aspetto assistenziale e previdenziale anche per il fatto che se il provvedimento, così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, trovava la sua giustificazione nella urgenza di dare veste giuridica ai problemi dell'assistenza ai lavoratori portuali, questa giustificazione, a me pare, non si può invocare oggi, se non altro per il fatto che il provvedimento stesso giace presso le nostre Commissioni dal 23 dicembre 1965 e in un anno vi sarebbe stato tutto il tempo per una integrale regolarizzazione dell'assistenza mutualistica nei porti italiani.

A me sembra pertanto che le nostre Commissioni dovrebbero approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera, salvo lievi modifiche. Se invece si dovesse passare alla discussione dei numerosi emendamenti già presentati e di quelli preannunciati, e rimandare a chi sa quando l'approvazione del disegno di legge, parrebbe saggio estendere l'esame a tutte le questioni rimaste in sospeso e dare soluzione globale ai problemi assistenziali e previdenziali dei lavoratori portuali, nonchè chiarire se e quali compiti devono essere attribuiti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, a mio avviso, non può disinteressarsi dei problemi previdenziali e assistenziali della categoria in esame.

Desidererei, pertanto, che le Commissioni riunite si pronunciassero sulla scelta alternativa da me prospettata: rapida approvazione, con lievi modifiche, del provvedimento ovvero risoluzione legislativa di tutti i problemi del settore di cui trattasi.

A favore della prima ipotesi, milita soprattutto la circostanza che il Ministro della marina mercantile ha dichiarato che non intende più firmare provvedimenti amministrativi relativi a questa materia, non esistendo alcuna legge che a ciò lo autorizzi. Comunque, si tratterà di una soluzione provvisoria che ci impegna tutti a normalizzare in via definitiva la situazione dei lavoratori portuali.

Nel caso si decidesse per la seconda ipotesi, mi corre anzitutto l'obbligo di precisare che io solo da pochi giorni sono stato nominato relatore, in sostituzione di un altro collega. Ricordo poi che, specie nel settore dell'assistenza e della previdenza, la situazione si presenta veramente caotica (la Commissione parlamentare d'inchiesta che ha indagato sulla situazione del porto di Genova ha presentato un carteggio di ben 680 pagine)!

Il provvedimento in esame è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento circa un anno fa e, nel frattempo, nulla è stato fatto, neanche da parte del Governo, per tentare di migliorarne il testo. Troppi fondi, infatti, esattamente dieci, rimangono fuori dalla unificazione proposta nel disegno di legge, mentre questa, a mio giudizio, sarebbe stata un'ottima occasione per risolvere tutti i problemi relativi all'assistenza mutualistica ai lavoratori portuali.

Un'ultima osservazioni vorrei fare: perchè, nel provvedimento, non sono esattamente individuati i poteri del Ministero del lavoro e della previdenza sociale al quale compete la vigilanza su tutte le Casse mutue? Forse che, per le questioni relative ai lavoratori portuali, il Ministero del lavoro non è chiamato ad intervenire?

In conclusione, onorevole Presidente, invito le Commissioni riunite a pronunciarsi su questa alternativa: rapida approvazione, con le necessarie modifiche, del provvedimento ovvero approfondito esame e risoluzione legislativa di tutti i problemi relativi a questo settore.

JERVOLINO, relatore. Non metto in dubbio che le osservazioni fatte dal senatore Angelini abbiano fondamento e che siano degne di ogni considerazione; desidererei però richiamare alla sua attenzione le finalità del provvedimento che ci sta dinanzi.

Attualmente, come ho già esposto nella mia relazione, i « Fondi » in oggetto sono regolati da semplici norme amministrative mentre, viceversa, dovrebbero essere disciplinati giuridicamente per mezzo di una legge così come, per l'appunto, si propone con il provvedimento in esame.

Questo è il punto essenziale di tutta la questione, senatore Angelini, sul quale ritengo che tutti gli onorevoli senatori siano d'accordo.

Desidero inoltre sottolineare, in contrasto con quanto affermato dall'onorevole correlatore, che non mi pare che il Ministero del lavoro in questa materia, non abbia ingerenza e poteri. Al contrario, ripeto, ho l'impressione che il Ministero della marina mercantile abbia funzioni di secondo ordine rispetto a quello del lavoro e che nulla possa fare se non con il benestare di quest'ultimo.

Confesso che, se fossi io il titolare del Ministero della marina mercantile, mi ribellerei all'ingerenza che questo disegno di legge permette al Ministero del lavoro, in un settore di stretta competenza della Marina mercantile.

In conclusione, senatore Angelini, ritengo che, tenuto conto delle finalità del provvedimento sopra enunciate, si possa senz'altro procedere alla sua approvazione, pur con le modifiche da me suggerite e con quelle che potranno essere presentate da altri onorevoli senatori.

PRESIDENTE. Mi pare che il senatore Jervolino abbia esattamente inquadrato i termini del problema e che, pertanto, le Commissioni riunite possano con tutta tranquillità passare all'esame dei singoli articoli.

D E R I U . Signor Presidente, nonostante le dichiarazioni del senatore Jervolino, sono molto perplesso circa il disegno di legge in esame e lo sono al punto da ritenere che sarebbe opportuno richiedere la rimessione in Aula del provvedimento.

Le mie perplessità e preoccupazioni sono di ordine giuridico, costituzionale ed economico perchè le norme in esame hanno un'incidenza profonda su tutta l'economia nazionale e, in modo particolare, su quella delle isole. Inoltre, non va sottovalutato neanche l'aspetto sociale delle norme stesse in quanto non si può considerare la disciplina relativa al lavoro portuale indipendente da quella che regola il lavoro autonomo o subordinato nonchè dalla normativa che presiede al settore dell'assistenza e della previdenza.

Devo dire di essere stato male informato circa i tempi della discussione del provve-dimento, in quanto io ritenevo che essa si dovesse svolgere alla ripresa dei nostri lavori dopo le festività natalizie, e non oggi. Ma di ciò faccio una colpa solo a me stesso, rammaricandomi soltanto di non essere

pronto per un'organica esposizione di tutti gli elementi raccolti sul problema in esame.

Una norma di legge per regolare questa materia era necessaria, ma io non posso rinere idonea, onorevole Ministro, quella che ci sta dinanzi!

Di questo, sia ben chiaro, non intendo fare addebito al ministro Natali che sta compiendo ogni sforzo per migliorare il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati; dico solo che il Governo avrebbe dovuto proporre un disegno di legge che, finalmente, dettasse un'organica disciplina legislativa per tutto il settore del lavoro portuale sul quale, a più riprese, sono state espresse riserve e gravi perplessità.

In tutta Italia, infatti, si scrive e si parla dei porti, delle categorie di lavoratori portuali, delle strutture che interessano i porti ma, nella realtà, che cosa si fa per mettere ordine, e prendo in prestito la frase dal senatore Angelini, in tutta questa caotica situazione?

Onorevoli senatori, nell'affrontare questo problema io non ho nessun timore. So di avere le carte in regola e mi interesso alla questione perchè, nel corso della mia attività di sindacalista o di direttore degli uffici del lavoro, mi sono specificatamente occupato del problema dei lavoratori portuali, dei quali ho fatto anche il capo gruppo. Non avendo interessi personali da difendere, io invoco solo una disciplina giuridica che, finalmente, regolamenti tutta la materia, eliminando i dubbi e le ombre che, come ho detto, gravano, danneggiandola, sulla figura delle compagnie portuali.

Il disegno di legge che era legittimo attendersi avrebbe dovuto provvedere anzitutto alla definizione giuridica delle compagnie portuali e dei gruppi portuali i quali, a seconda dei casi, si atteggiano a lavoratori autonomi, rivendicandone i relativi vantaggi, o a lavoratori subordinati godendo, naturalmente, i benefici connessi. A volte, addirittura, le compagnie ed i gruppi portuali assumono veste di datori di lavoro e, in definitiva, tali sono quando hanno alle loro dipendenze lavoratori occasionali, avventizi, impiegati o tecnici di vario ge-

7^a Seduta (20 dicembre 1966)

nere o quando gestiscono in proprio l'azienda dei mezzi meccanici.

Aggiungo che nei nostri porti, onorevole Ministro, chi oggi la « fa da padrone » (mi scuso per la brutta espressione) è il direttore marittimo il quale si intenderà di navigazione, ma, nella stragrande maggioranza dei casi, non certamente di questioni di lavoro o di quella materia che va sotto il no me di previdenza ed assistenza sociale. Ragione per cui disciplinare anche questo aspetto del problema sarebbe stato estremamente utile!

Ancora, io lamento che il disegno di legge non tratti della ristrutturazione degli uffici del lavoro portuale per definire e delimitare razionalmente le varie funzioni dei direttori marittimi e compartimentali; senza contare che, per legge, si sarebbe dovuto regolamentare lo *status* giuridico ed economico dei lavoratori avventizi ed occasionali che sono, per così dire, i « paria » delle compagnie portuali.

Inoltre, il provvedimento in esame avrebbe dovuto risolvere finalmente il problema emergente dal dettato dell'articolo 23 della Costituzione. Il senatore Adamoli, con una vena di simpatica ironia, ha detto una volta che io sono affetto da « costituzionalismo ». Forse è vero. Ma la Costituzione rappresenta la base della nostra vita giuridica e del nostro Stato e non possiamo prescindere dalle sue norme. Non posso pertanto accettare la tesi sostenuta dal senatore Jervolino (alla cui scienza giuridica e preparazione specifica pure mi inchino) a proposito della costituzionalità del terzo comma dell'articolo 2 del provvedimento.

L'articolo 23 della Costituzione stabilisce che non si possono imporre delle prestazioni personali o patrimoniali se non con legge; di converso, l'articolo 1279 del Codice della navigazione riconosce al Ministero della marina mercantile il potere di formare le tariffe compensative. Niente più di questo!

Onorevoli colleghi, penso che nessuno di noi (e mi riferisco in particolare ai colleghi della 10^a Commissione, i quali sono più versati nelle questioni attinenti alla previdenza sociale ed all'assistenza) possa confondere le tariffe compensative con gli oneri riflessi; se si trattasse dalla stessa cosa, infatti, non ci sarebbe bisogno, di volta in volta, di un atto legislativo, ma basterebbero i contratti di lavoro, collettivi o di categoria, per stabilire la natura, la percentuale e la destinazione dei vari oneri sociali o dei cosiddetti oneri riflessi gravanti su tutti i settori della produzione.

Quindi, l'articolo 1279 non risolve affatto il problema, non lo sfiora nemmeno: occorrono delle leggi *ad hoc*, qualcosa cioè di sostanzialmente e di formalmente diverso da quello che è previsto dall'articolo 1279 del Codice della navigazione che prevede e autorizza soltanto il modo di formazione delle tariffe, che è quanto dire la misura delle retribuzioni per il lavoro che viene prestato dalle singole squadre di lavoratori.

Nel disegno di legge manca, invece, una apposita norma che sancisca espressamente l'istituzione e la determinazione di imposizioni addizionali, nonchè la potestà di una loro eventuale successiva variazione, con l'indicazione degli organi legittimati a fare ciò, nel rispetto, beninteso, del precetto costituzionale.

Ho con me, a questo proposito, una sentenza della Magistratura, una delle tante che sono riuscito a procurarmi. La seconda Sezione penale del tribunale di Sassari ha definito giuridicamente inesistenti i quattro Fondi costituiti presso il Ministero della marma mercantile.

Guardate il destino di certe cose: il console di una compagnia portuale era stato imputato di concussione per avere richiesto al Ministero determinate somme sulla base di documenti falsi. Rinviato a giudizio per concussione, in quanto si riteneva di dover configurare questi Fondi come enti di diritto pubblico, il Tribunale ha assolto il console dall'imputazione perchè il fatto non sussiste, dato che giuridicamente non sussistono i fondi!

A mio avviso, noi stiamo facendo il tetto senza prima aver costruito i muri perimetrali della casa, o, se preferite, stiamo cercando di costruire un qualcosa senza disporre del materiale necessario, e, addirittura, nemmeno della mano d'opera. Infatti, ferma restando la competenza del Ministro della marina mer-

cantile e dei suoi organi dipendenti sulla base del Codice della navigazione (ripeto ancora: articolo 1279) a determinare le tariffe compensative, nego, e non ci vuole molto a dimostrare questo, che i predetti soggetti abbiano la stessa competenza allorquando si tratta di determinare le aliquote relative ai cosiddetti oneri riflessi: previdenza sociale, assistenza infortuni, assistenza mutualistica e via di seguito.

Per dimostrare in quale situazione attualmente versiamo in questo settore, mi permetto di raccontarvi un fatto realmente verificatosi qualche anno fa. Una compagnia portuale erogava ai propri iscritti l'assistenza funeraria (oneri funerari per il portuale, per i familiari, eccetera). Un bel giorno l'Amministrazione comunale della città in cui operava la detta compagnia aumentò di alcune migliaia di lire il prezzo dei loculi. A questo punto, il direttore marittimo (sentito l'Ufficio del lavoro portuale, che espresse avviso contrario) decise di stabilire una nuova addizionale per far fronte al maggior onere che derivava dal ricordato aumento!

Onorevoli colleghi, io ho detto che le mie preoccupazioni sono anche di ordine sociale ed economico.

Per quanto riguarda queste ultime, lo stato di cose che si sta determinando è molto grave (non sembrerebbe, ma sto parlando in difesa delle compagnie portuali): quando molte, anche grosse, industrie italiane disertano i porti italiani, lo fanno proprio perche le tariffe nei porti italiani sono talmente pesanti e incidono in maniera talmente forte...

A D A M O L I . Questa è la tesi che ci danneggia!

D E R I U . È una constatazione, senatore Adamoli! È una constatazione dolorosa, però è una verità ed è inutile che la neghiamo!

Noi vorremmo che i porti italiani servissero in modo maggiore di quanto non servano ora allo sbarco e all'imbarco delle merci e non che gli operatori economici sossero costretti a servirsi di porti stranieri, perchè vorremmo che i nostri lavoratori lavorassero di più e in numero sempre maggiore.

Anche le altre mie preoccupazioni, quelle di carattere sociale, hanno una portata generale.

Vi leggerò, per meglio chiarire il mio pensiero, il contenuto di una lettera che è in mio possesso, indirizzata al Console di una compagnia portuale della Sardegna:

« Egregio signore, circa le richieste dei dati riguardanti l'indennità di malattia, in vigore attualmente in questo porto, possiamo dirle quanto segue:

indennità di malattia: dal 1° al 20° giorno di malattia, lire 1850 a giornata; i primi tre giorni sono considerati di carenza, mentre se si supera il 30° giorno l'indennità viene corrisposta anche per i primi tre giorni;

dal 21º al 60º giorno di malattia, lire 2450 a giornata;

dal 60° giorno ed oltre, lire 2750, più lire 350 di integrazione.

In caso di ricovero ospedaliero: lire 1850 a giornata;

superati i 60 giorni, lire 350 a giornata quale integrazione.

Rimborso spese medicinali: non esiste praticamente rimborso spese in quanto i medicinali vengono passati dalla mutua a carattere interamente gratuito ».

Onorevoli colleghi, nel sottolineare che le suddette cifre costituiscono una integrazione di quanto, a sua volta, corrisponde l'INAM, io non posso non pensare ai poveri contadini, ai poveri braccianti del Mezzogiorno che vivono in una condizione estremamente miserevole...

A D A M O L I . Cosa dovremmo fare? Togliere ai portuali il poco che hanno conquistato?

DERIU. Senatore Adamoli, io non voglio togliere niente, perchè non è togliendo a questi che si dà agli altri! So bene che i lavoratori portuali hanno per decenni lottato per conquistare certi traguardi! Io ripeto che non è mio desiderio che si riducano i benefici di cui godono questi lavorato-

ri, ma questa considerazione non può impedirmi di fare un confronto tra la loro situazione e quella di molti altri lavoratori italiani.

Non ho citato nemmeno il caso di Napoli che sarebbe molto grave e che voi già conoscete: l'addizionale del 6 per cento imposta per poter pagare 150 lavoratori estromessi dalla compagnia portuale e costituiti in « gruppo autonomo » senza alcuna funzione, se non quella di fare posto ad altre unità privilegiate! E non mi si dica che quel 6 per cento è anch'esso legittimo.

FABRETTI. Lei doveva venire con noi a Napoli, due anni fa, per vedere come vivono i portuali!

DERIU. Desidero concludere!

Non è, signor Presidente, onorevoli colleghi, togliendo qualcosa ai portuali, che può essere migliorata la situazione di altri lavoratori, anche se non dobbiamo dimenticare che l'economia di certe zone del Paese (la Sicilia, la Sardegna e tutte le isole in maniera particolare) si trova in condizioni di estremo disagio proprio perchè è grande l'onere che si deve sostenere per i trasporti, sia per quanto riguarda l'importazione di materie prime e sia per quanto riguarda la esportazione di manufatti; dette zone versano in tale situazione da non poter raggiungere, non dico un regime competitivo con le altre regioni d'Italia, ma neanche l'obiettivo di sviluppare razionalmente la propria economia e di creare per i propri lavoratori condizioni più umane e più civili di vita.

Se si ritiene che un tale stato di cose debba permanere, è necessario che venga disciplinato da una legge. Istituire un fondo unico è già un tentativo importante ed io mi auguno che il ministro Natali oggi ci dica che questo è il primo di una serie di provvedimenti che intende varare per mettere ordine e dare una disciplina giuridica ad un settore dove ordine e disciplina non vi sono mai stati. Soltanto a queste condizioni do il mio voto favorevole a questo provvedimento, rivolgendo al tempo stesso al ministro Natali la preghiera di non emanare più cir-

colari contenenti disposizioni che sono di strettissima competenza del legislatore (ma so già che egli non ha bisogno del mio avvertimento, in quanto si è reso conto che la situazione non può durare oltre)!

Pertanto, onorevole Presidente, concludo dicendo che possiamo anche approvare il disegno di legge in discussione perchè, dopo venti anni, finalmente si dà una disciplina ad alcuni fondi che prima venivano gestiti con disposizioni interne, in forma cioè atipica e certamente non giuridicamente valida: però è evidente che a questo provvedimento deve immediatamente seguire l'atto legislativo che avrebbe dovuto precederlo, cioè quello che stabilisce le modalità di imposizione di determinati oneri, con il gettito dei quali si alimenta il fondo che oggi si intende legislativamente disciplinare. In sostanza mi auguro che l'atto che lo Stato avrebbe dovuto compiere prima, venga compiuto subito dopo, e si dia finalmente una disciplina giuridica di carattere generale in questa materia, nell'interesse delle stesse compagnie portuali, le quali non devono più vivere alla giornata ed in condizioni di precarietà, ma devono avere, invece, una piattaforma giuridica sulla quale basare tutta la loro attività e tutta la lono vita di prestatori di opera.

JERVOLINO, relatore. Signor Presidente, non entro nel merito delle molte cose che ha detto il senatore Deriu, anche se potrei mettere in evidenza qualche contraddizione sul piano giuridico, perchè non desidero fare della polemica e perchè ho vivo interesse affinchè le due Commissioni procedano con celerità nella discussione di questo provvedimento e, se è possibile, giungano unanimente alla sua approvazione.

Mi corre l'obbligo di richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sul fatto che noi siamo qui per approvare un disegno di legge che vuole disciplinare un'attività fino ad oggi regolata con criteri amministrativi; il che ha dato luogo alla ricordata decisione del tribunale di Sassari, il quale ha ritenuto non esistere reato in mancanza di una tassativa norma di legge, che, di conseguenza, non è stata violata. Vogliamo disciplina-

re questa attività, come mi sembra sia nostro dovere, o viceversa vogliamo discutere tutta la materia che riguarda i portuali? In quest'ultimo caso potrei fare un discorso di tre ore, in quanto ho una conoscenza abbastanza completa dell'argomento. A me pare tuttavia, che ci si debba limitare esclusivamente, e mi dispiace ripeterlo ancora una volta, a disciplinare quello che è lo stato di fatto.

Comprendo perfettamente l'osservazione del senatore Angelini quando fa rilevare che oltre questi sei Fondi (erano cinque secondo il testo del provvedimento, mentre, sulla base del mio emendamento, sono diventati sei) ve ne sono altri che vengono amministrati direttamente dalle compagnie portuali, e che non vede la ragione per la quale tutta questa materia non debba essere disciplinata insieme ai sei Fondi di cui ci occupiamo. Questa è stata una delle prime osservazioni che ho fatto ai rappresentanti dei due dicasteri interessati i quali, però, mi hanno fatto rilevare che se si dovesse togliere anche questa materia alla competenza delle compagnie portuali bisognerebbe riformare completamente tutto.

Non comprendo, viceversa, le osservazioni fatte dal senatore Deriu perchè, a parte, ripeto, che sul piano giuridico non condivido la sua opinione, noi dobbiamo seguire la linea che ci è stata tracciata dal Ministro della marina mercantile quando ha presentato questo disegno di legge, la cui finalità mi sono sforzato di illustrare nella mia breve relazione introduttiva.

In altre parole, oggi i Fondi soon gestiti con criteri amministrativi, il che potrà dare fastidi non solamente al Ministero competente ma anche a coloro che li gestiscono; viceversa, si vuole che questi Fondi vengano gestiti in modo diverso, con una disposizione di legge, e questa è la ragione per la quale è stato presentato il provvedimento sul quale noi stiamo discutendo.

Pertanto, signor Presidente, vorrei che le due Commissioni esprimessero chiaramente il loro parere su questo punto: cioè se intendono attenersi rigorosamente alla finalità che si è prefissa il Ministro proponente, e che mi pare il Ministro attuale condivide, o se, viceversa, vogliono discutere tutta la materia che riguarda il campo dei lavoratori portuali.

N A T A L I , *Ministro della marina mercantile*. Chiedo alla cortesia dell'onorevole Presidente e degli onorevoli senatori di poter fare una breve dichiarazione che forse potrà essere producente ai fini della discussione.

È stato opportunamente messo in rilievo dal senatore Jervolino che questo provvedimento è assolutamente necessario per regolarizzare legislativamente uno stato di fatto che si è determinato sulla base di meri atti amministrativi, peraltro non emanati nell'esercizio di un potere discrezionale assoluto, bensì in relazione a particolari momenti storici, (infatti, la istituzione di buona parte di questi fondi risale al 1944-45) o per estendere ai portuali provvidenze di carattere assistenziale e previdenziale previste per altre categorie di lavoratori.

Da parte mia, vorrei soggiungere che non posso certamente io disconoscere l'importanza del problema dei porti, anche per ciò che riguarda il particolare aspetto delle gestioni dei fondi dei lavoratori, e comprendo perciò le ragioni che hanno indotto il senatore Deriu a trattare questioni che vanno al di là dell'oggetto, molto limitato come ho detto, del presente disegno di legge.

Ma la soluzione di tale problema — che, giova sottolinearlo, oggi, a differenza di quanto succedeva sino a qualche tempo fa, desta l'interesse della pubblica opinione: ed è, questo, un dato altamente positivo! — è con tutta evidenza legata alla razionalizzazione del complesso dell'organizzazione esistente: è sufficiente pensare, ad esempio, all'incidenza del costo delle operazioni portuali sulla produttività delle imprese, e, più in particolare, al costo della mano d'opera portuale.

Io sono lieto che anche in questa sede sia stata rilevata l'importanza del problema, ma credo che non mancherà l'occasione per discutere più analiticamente di una questione che, condizionata, come ho detto, alla revisione delle infrastrutture e al miglioramento tecnico di tutto il sistema, rappresenta quindi una situazione talmente complessa che non penso possa essere oggi affrontata.

D'altra parte, vorrei far presente al senatore Angelini che questo disegno di legge è stato presentato d'accordo con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Non possiamo però dimenticare un dato di fatto: che esiste, cioè, un Codice della navigazione, che regola il lavoro portuale e i suoi istituti. Anche questo è un aspetto della vita molto complessa dei porti che potrà essere ulteriormente approfondito, ma mi pare che ciò non possa essere fatto in occasione della discussione di questo provvedimento per il quale esistono valide ragioni d'urgenza. Si tratta, ripeto, di un provvedimento che vuol regolarizzare una situazione di fatto che si è determinata in relazione a particolari situazioni e a particolari momenti. Anzi, direi che proprio gli onorevoli senatori che sono preoccupati della situazione attualmente esistente dovrebbero essere favorevoli a che con questo disegno di legge si incominci a mettere un punto fermo e a dare una regolamentazione giuridica all'intera materia.

PRESIDENTE. Credo che le spiegazioni dell'onorevole Ministro valgano ad eliminare ogni motivo di perplessità, e costituiscano una soddisfacente risposta allo interrogativo posto dal senatore Angelini.

Quanto al rilievo da ultimo mosso circa l'andamento del dibattito dal senatore Jervolino, io credo che non rientri nei poteri del Presidente togliere la parola ad un oratore sol perchè questi tratta il problema al nostro esame su un piano più generale.

JERVOLINO, relatore. Io non parlo assolutamente di limitazione degli interventi; non oserei nemmeno pensarlo. Ma siccome qui si sta addirittura slargando il problema, dicevo che ci dobbiamo limitare esclusivamente alla discussione di questo disegno di legge.

A D A M O L I . Nessuno di noi si stupisce se, nel trattare un problema limitato come questo, è forte la tentazione di affrontare il grosso tema della vita dei porti, che è uno dei problemi generali del nostro Paese. Oggi, diceva il Ministro, la pubblica opinione è più sensibilizzata a questo proposito ed io mi auguro che anche il Governo, a differenza di quanto sino ad oggi ha fatto, si dimostri più sensibile alle esigenze della vita dei porti!

NATALI, Ministro della marina mercantile. Lei comprende che su questa osservazione non posso essere d'accordo!

ADAMOLI. Ci auguriamo che questa sua constatazione circa l'opinione pubblica rappresenti anche la constatazione di una maggiore sensibilità del Governo! Io però non mi lascio trascinare dalla tentazione di affrontare il problema generale, perchè il provvedimento che abbiamo in esame è ben preciso e limitato. Ho ammirato i colleghi Deriu e Angelini che da una questione così limitata hanno tratto lo spunto per un esame panoramico della situazione, alla stregua di quel famoso scienziato che, messo di fronte ad un ossicino, riuscì a ricostruire un dinosauro. Qui però abbiamo un ossicino veramente modesto: si tratta di dare sistemazione ad uno degli aspetti dei porti, che sono davvero un dinosauro in Italia.

Noi del gruppo comunista invitiamo la Commissione ad approvare questo disegno di legge con gli emendamenti da noi suggeriti che non sono tali da portare grosse innovazioni. È passato un anno dalla sua formulazione, ne hanno discusso i due Ministeri e gli organi sindacali interessati e dobbiamo essere lieti che quest'anno non sia trascorso inutilmente ma sia stato invece ben impiegato perchè gli organismi interessati sono potuti pervenire a delle decisioni più mature.

Ora, questo provvedimento (è stato già detto e dobbiamo ripeterlo) non è innovativo, non crea niente di nuovo, se non dal punto di vista di una maggiore organizzazione dei fondi. Prima questi erano tanti: ora si fa un solo fondo di assistenza sociale e questo è un fatto razionale. Prima si lavorava in base alle circolari, adesso si lavorerà in base alla legge. Queste sono le novità.

Un altro aspetto importante sul piano dell'ordine democratico è che la presenza delle organizzazioni sindacali è più viva di quanto lo era ieri ed esprimiamo il nostro riconoscimento al Governo per aver avvertito questa esigenza.

Questo è in definitiva il disegno di legge: non c'è niente di particolare. Anche gli emendamenti da noi presentati non alterano una situazione che andrà organicamente sistemata quando si affronterà il problema dell'ordinamento del lavoro portuale e anche, collega Angelini, quando si tratterà del problema dell'assistenza malattia nel nostro Paese, che non riguarda soltanto le Casse di malattia dei lavoratori portuali; non possiamo in questa sede, attraverso il piccolo canale delle Casse mutue che esistono in Italia per i lavoratori portuali, affrontare l'enorme problema dell'assistenza sanitaria sul piano nazionale!

Quindi, le cose dette dai colleghi sono certamente valide ed importanti ma, a mio giudizio, non è questa la sede, non dico per discutere, ma per poter fare qualcosa di concreto.

Non aggiungo altre parole. La Commissione d'inchiesta ha messo a nudo molte cose. Ci auguriamo che il Governo vada a rivederle per conoscere quali sono i reali problemi oggi esistenti. Abbiamo fatto in Italia delle ottime inchieste, ma i loro risultati sono rimasti chiusi nelle biblioteche, come quelli dell'inchiesta sulla disoccupazione. Il Governo non ne ha tenuto conto.

In conclusione, noi preghiamo i colleghi di procedere all'esame degli articoli del disegno di legge e di accettare i nostri emendamenti, molti dei quali coincidono con quelli che sono stati presentati dal collega Jervolino perchè provengono da due parti che hanno lavorato assieme: a noi sono pervenuti da parte dei lavoratori e al relatore Jervolino da parte del Governo. Questa è la dimostrazione che c'è già una intesa abbastanza larga e pertanto possiamo arrivare all'approvazione del disegno di legge prima delle feste natalizie: con esso non regaliamo niente a nessuno, nè c'è, in merito, una spasmodica attesa. Non crediamo infatti che i lavoratori coltivino l'illusione che questo provvedimento risolva qualche cosa: per loro non è un problema importante, è importante soprattutto per il Governo. Già c'erano questi Fondi: ora saranno meglio controllati e gestiti, ma la sostanza non cambia.

Se volessimo portare la discussione sul piano dell'interesse dei lavoratori, faremmo una proposta molto precisa, e cioè che questi Fondi debbono essere gestiti dalle compagnie portuali. Sono soldi dei lavoratori ed è giusto che questi se li controllino da sè e li gestiscano sotto la propria responsabilità. Ma non crediamo opportuno porre ora questo problema che coinvolge questioni anche più complesse di quelle che sono state delineate da taluni colleghi.

E termino, riconfermando il voto favorevole dei senatori comunisti a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero della marina mercantile, a decorrere dal 1º gennaio 1966, il « Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali », ai fini di cui al successivo articolo 3.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Jervolino un emendamento tendente a sopprimere le parole: « a decorrere dal 1º gennaio 1966 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

A questo stesso articolo è stato presentato dal senatore Deriu un emendamento tendente ad inserire dopo la parola « lavoratori » le seguenti parole: « e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali ».

D E R I U . Mi sembra molto chiaro. Si tratta di una collaborazione tecnica.

PRESIDENTE. Conseguentemente bisognerebbe modificare anche il titolo.

7ª SEDUTA (20 dicembre 1966)

NATALI, Ministro della marina mercantile. Io sono contrario. Pregherei il senatore Deriu di ritirare questo emendamento, col quale evidentemente si vogliono aggregare al Fondo di assistenza per i lavoratori portuali anche i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, cioè gli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali.

DERIU. L'emendamento tende a mettere le compagnie portuali in condizione di attingere al Fondo anche per i propri dipendenti, in considerazione del fatto che talune compagnie portuali hanno maggiori possibilità di altre; è, direi, un emendamento fatto per aiutare le compagnie portuali che hanno un minor numero di lavoratori e quindi minori introiti.

NATALI, Ministro della marina mercantile. Senatore Deriu, ella comprende che, attraverso questo emendamento, si viene a determinare una caratteristica giuridica delle compagnie portuali che, come ella stessa ha detto, per il momento è abbastanza imprecisa. Il suo emendamento, infatti, oltre a instaurare un sistema di assistenza per i dipendenti delle compagnie portuali, prospetta anche una configurazione giuridica di tali compagnie sulla quale possiamo non essere d'accordo in questo momento. È un discorso che potremo affrontare in un secondo momento.

A D A M O L I . Mi pare che abbiamo tutti concordato sul fatto che il provvedimento in discussione non è innovativo, ma si limita a regolamentare uno stato di fatto; viceversa, l'emendamento proposto dal senatore Deriu innova perchè allarga l'area del settore che noi vogliamo considerare. Siamo sempre d'accordo quando si tratta di provvedimenti migliorativi della situazione dei lavoratori, ma ignoriamo in questo momento quale sia il trattamento attuale dei dipendenti delle compagnie portuali, e quindi non possiamo adottare una decisione responsabile!

NATALI, Ministro della marina mercantile. Desidero far presente al senatore Deriu che il problema dei rapporti di lavoro

fra le compagnie portuali ed i propri dipendenti ha formato oggetto di una trattativa sindacale, che è stata risolta, se non erro, quattro mesi fa. Nel corso di questa trattativa è stata sistemata anche la parte relativa ai rapporti assistenziali fra le compagnie portuali ed i dipendenti delle compagnie stesse.

JERVOLINO, relatore. Vorrei aggiungere a quanto è stato già detto che si tratta di danaro dei lavoratori portuali, il quale, pertanto, deve essere redistribuito ai lavoratori stessi; a meno che non si voglia fare un'innovazione. Non possiamo destinare ad altro scopo il danaro che i lavoratori portuali fanno affluire al proprio Fondo di assistenza.

Se vogliamo innovare, ripeto, facciamolo pure; ma non perdiamo di vista quella che è la fondamentale struttura del provvedimento!

Anche per questa considerazione — a parte quelle fatte dal Ministro e dal senatore Adamoli — ritengo che l'emendamento del senatore Deriu non debba essere accolto.

D E R I U . Dato il parere sfavorevole del Governo e del relatore, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Al « Fondo di assistenza per i lavoratori portuali » affluiscono le addizionali percentuali sulle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali finora versate dalle compagnie e dai gruppi portuali:

- a) al « Fondo contributi previdenziali e assistenziali compagnie e gruppi portuali »;
- b) al « Fondo gratifica speciale lavoratori portuali »;
- c) al « Fondo assistenza economica lavoratori compagnie portuali »;

- d) al Fondo « Cassa mutua malattia lavoratori portuali », gestito dalla Federazione italiana lavoratori dei porti sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile, comprese quelle relative ai contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni;
- e) nonchè quelle relative all'assicurazione infortuni sul lavoro finora gestite direttamente dalle compagnie e dai gruppi portuali.
- Il Fondo tiene gestioni separate per le singole contribuzioni e prestazioni.
- Il Ministro della marina mercantile potrà, con proprio decreto, sentito il Comitato centrale del lavoro portuale istituito con legge 4 giugno 1949, n. 422, determinare quali altre addizionali di carattere generale, già gestite dalle singole compagnie o gruppi portuali, debbano affluire al Fondo.

Il servizio di tesoreria e di cassa del Fondo sarà espletato da un Istituto di credito di diritto pubblico in base ad apposita convenzione.

Nulla è innovato per quel che riguarda gli obblighi posti a carico delle compagnie e gruppi portuali dalle vigenti disposizioni in materia di contribuzioni per le forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Jervolino un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo la parola: « assistenza », il termine: « sociale ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il senatore Jervolino propone, altresì, sempre al primo comma dell'articolo 2, i seguenti emendamenti:

- « Sostituire la lettera e) con la seguente:
- "e) al Fondo assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori portuali";

aggiungere dopo la lettera e) la seguente:

- "f) al Fondo assistenza malattia ai pensionati" ».
- NATALI, Ministro della marina mercantile. Il Governo dichiara di essere d'accordo su questi due emendamenti, che individuano Fondi istituiti dopo la presentazione di questo disegno di legge.
- PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti gli emendamenti presentati dal senatore Jervolino e di cui ho già dato lettura.

(Sono approvati).

A questo articolo, inoltre, è stato presentato dal senatore Deriu un emendamento tendente a sostituire alle parole: « Al Fondo di assistenza per i lavoratori portuali » le seguenti: « Al Fondo di cui all'articolo 1 ».

- NATALI, Ministro della marina mercantile. Si tratta di una modifica puramente formale che ritengo possa essere accolta.
- D E R I U . Questo emendamento è legato all'altro mio emendamento all'articolo 1, per cui, non essendo stato approvato il primo, cade anche il secondo. Per tale ragione lo ritiro.
- PRESIDENTE. Ancora all'articolo 2 il senatore Deriu ha proposto di inserire, dopo il primo comma, il seguente: « Al Fondo affluiscono le somme riscosse dalle compagnie e dai gruppi portuali a titolo di spese generali e di amministrazione, ai fini di cui al successivo articolo 3 ».
- NATALI, Ministro della marina mercantile. Vorrei far rilevare al senatore Deriu che si tratta di un emendamento innovativo rispetto alla struttura del provvedimento.
- D E R I U . Non sono di questo avviso. Ad ogni modo non insisto, anche perchè sono piuttosto scettico sull'intero provvedimento, e ritiro l'emendamento.
- PRESIDENTE. Il senatore Deriu ha proposto, altresì, un emendamento al se-

condo comma dell'articolo 2 tendente ad aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Sono consentite compensazioni tra le varie gestioni, in relazione alle reali necessità ».

DERIU. Mi sembra che questo emendamento possa essere accolto perchè sancisce un principio di mutualità che ritengo sia giusto.

PRESIDENTE. In sostanza, le gestioni sono tenute separate, ma con questo emendamento si consente un trasferimento di somme da una gestione all'altra, nel caso in cui una sia attiva e l'altra deficitaria.

N A T A L I , Ministro della marina mercantile. Il Ministero, ad un certo punto, potrebbe anche essere contento di questa possibilità di compensazione prevista nell'emendamento del senatore Deriu. Però, obiettivamente, devo dire che, secondo quanto mi risulta dalla lunga serie di consultazioni e di trattative che vi sono state in merito al provvedimento in discussione, non ritengo che le organizzazioni sindacali siano d'accordo su una impostazione del genere. Ad ogni modo mi rimetto alla decisione delle Commissioni.

A D A M O L I . Quello che ha detto il senatore Deriu nella pratica non si è mai verificato perchè, in sede di consuntivo, le gestioni di tutti i porti sono risultate sempre attive; cioè, facendo un confronto fra quello che si è incassato e quello che si è pagato, è sempre rimasto un margine. Pertanto le gestioni sono tali da avere un loro equilibrio autonomo. Viceversa, se approviamo questo emendamento, si potrebbe verificare che certi settori comincino ad essere più audaci di quanto lo siano stati finora e in tal modo potrebbe non esservi più equilibrio.

PRESIDENTE. Se non concediamo almeno il beneficio di fare questo travaso di somme, quale è il significato della unificazione dei fondi?

BITOSSI. Qualora venisse accettato l'emendamento del senatore Deriu, ritengo che verrebbe a perdersi l'autonomia delle singole gestioni. Se si dà, infatti, la possibilità di un travaso di somme, ad un certo momento potrebbero intervenire necessità particolari che potrebbero sembrare giuste e logiche al Ministro, ma che tali non potrebbero apparire ai rappresentanti dei lavoratori.

Vorrei pregarvi, quindi, di lasciare il testo del provvedimento così com'è, in maniera da non creare situazioni particolari nell'ambito delle organizzazioni sindacali, fra le quali — come lo stesso onorevole Ministro ha fatto rilevare — nascerebbero perplessità e contrasti qualora noi approvassimo l'emendamento proposto dal senatore Deriu.

DERIU. Ho ritirato il primo ed il secondo emendamento all'articolo 2, ma ritengo che il terzo sia accettabile sul piano logico. Infatti, potrebbe darsi che quello che non si è verificato nel passato, cioè che alcune voci possano avere un forte attivo ed altre un passivo, si verifichi nell'avvenire. Pentanto, perchè non dev'essere consentito questo passaggio di somme da una gestione all'altra, dal momento che, tutto sommato, non è il Ministro a decidere, bensì il Comitato generale dei lavoratori portuali, nel quale sono rappresentate tutte le organizzazioni sindacali cui ha fatto riferimento il senatore Bitossi? Anch'io sono d'accordo che le organizzazioni sindacali debbono essere consultate, ma se la nostra funzione parlamentare deve avere un significato, non può, evidentemente, limitarsi ad una pura e semplice presa di atto degli accordi raggiunti in sede sindacale!

Inoltre desidero far presente agli onorevoli senatori che questo emendamento mi è
stato suggerito da alcune compagnie portuali; il che vuol dire che le compagnie
stesse, per prime, hanno accettato ed invocato questa norma, che io ho tradotto in
emendamento e che non arreca alcun danno
e non modifica il principio. Anzi, se andiamo
a vedere cosa avviene nell'ambito della previdenza sociale, possiamo constatare che essa si regge in virtù proprio di questo principio di mutualità. Se non vi fosse un travaso di somme dalla Cassa dell'industria
alla Cassa dell'agricoltura, tanto per fare

7^a Seduta (20 dicembre 1966)

un esempio, i lavoratori dell'agricoltura introiterebbero un quinto di quello che attualmente percepiscono con gli assegni familiari e con le indennità di disoccupazione.

BITOSSI. È un abuso che il settore industriale paghi per i parassiti dell'agricoltura.

G E N C O . Vada a dirlo nelle piazze!

B I T O S S I . Sì, sì. I latifondisti non pagano i contributi.

CHIARIELLO. Noi siamo di parere favorevole all'emendamento del senatore Deriu per le ragioni da lui esposte. Ci sono dei settori più poveri e credo che sia opportuno, proprio in base ai criteri di mutualità, che quelli ricchi possano intervenire in favore degli altri.

FABRETTI. Mi permetto di osservare che se è vero che la nostra funzione parlamentare non si deve limitare ad una semplice ratifica di accordi presi in altre sedi, non va dimenticato che stiamo discutendo un provvedimento che riguarda distribuzione di fondi che sono frutto del lavoro; pertanto, è giusto che il parere espresso dai lavoratori, attraverso le organizzazioni sindacali, sia tenuto nel massimo conto. Se si vuole che venga osservato il principio delle gestioni separate, c'è una ragione, perchè attraverso questo fondo si distribuiscono, per esempio, le gratifiche natalizie, che non hanno niente a che fare con la mutualità. Ritengo che sia giusto e doveroso attenerci a quelle stesse proposte venuteci dal Governo, che ha trovato concordi le organizzazioni sindacali.

P E Z Z I N I . Allora, se beneficiari dell'uno o dell'altro fondo sono sempre gli stessi lavoratori portuali, non portiamo via niente a nessuno. Se questo è confermato, io mi dichiaro favorevole.

JERVOLINO, relatore. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento.

(Non è approvato).

A questo stesso articolo è stato presentato dal senatore Adamoli un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma.

A D A M O L I . Noi vogliamo che sia rispettato il principio di non innovare niente. Come non si deve innovare nell'area della competenza dei lavoratori, così non si deve innovare nei poteri del Ministero. Non comprendiamo perchè il Ministero dovrebbe porre nuove addizionali in modo completamente autonomo, indipendentemente cioè dalle esigenze e dalla volontà dei lavoratori portuali.

JERVOLINO, relatore. È opportuno chiarire la portata di questo comma. Qui non si tratta (e questa precisazione è diretta anche al collega Deriu) di dare facoltà al Ministro di aggiungere nuove addizionali. Il testo dice infatti: « Il Ministro della marina mercantile potrà, con proprio decreto, sentito il Comitato centrale del lavoro portuale istituito con legge 4 giugno 1949, n. 422, determinare quali altre addizionali di carattere generale, già gestite dalle singole compagnie o gruppi portuali, debbano affluire al Fondo ».

Devo fare presente che, di fatto, ci sono 62 Fondi gestiti dalle singole compagnie. Io avrei preferito, con il collega Angelini, che tutti fossero passati al Ministero, per evitare alle singole compagnie noie di natura giuridica penale; ma siccome questo non si è voluto, io mi limito a rilevare l'inconveniente in sè, rimettendomi alla volontà della Commissione circa la soppressione o meno del comma in questione.

NATALI, Ministro della marina mercantile. Io sono favorevole alla soppressione perchè si tratta di una serie di addizionali locali, gestite dalle singole compagnie, che per la loro complessità e diversità ben difficilmente potrebbero essere amministrate dal centro con una impostazione di carattere uniforme. Sono addizionali che ri-

guardano gli indumenti di lavoro, le cure balneoterapiche, eccetera. Piuttosto che semplificare la vita delle compagnie, questa norma complica quella del Ministero.

P E Z Z I N I . Ma si tratta di una facoltà. Se il Ministro non la vuole esercitare, non la esercita.

JERVOLINO, relatore. Nella ipotesi che l'emendamento non venisse approvato, bisognerebbe sostituire la parola « fondi » a quella di « addizionali », che ha determinato l'allarme del collega Deriu. Non si tratta, infatti, di addizionali, ma di fondi attualmente gestiti dalle compagnie.

PRESIDENTE. Comunque, se la soppressione non verrà approvata, torneremo sull'argomento.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del comma terzo.

(È approvato).

Al penultimo comma di questo stesso articolo 2 è stato presentato dal senatore Deriu un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Gli interessi saranno devoluti al Fondo di cui al precedente articolo ».

- D E R I U . Ritiro questo emendamento. Gradirei peraltro sapere dove sono andati a finire gli interessi sinora corrisposti.
- NATALI, Ministro della marina mercantile. Voglio far presente al senatore Deriu che, se vuole mantenere l'emendamento, io lo accolgo, anche se mi pare logico che gli interessi delle gestioni vadano a vantaggio dei Fondi.
- D E R I U . Ripeto che ritiro l'emendamento.
- PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 3.

Col Fondo si provvede:

- a) al pagamento alle compagnie e ai gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento dei contributi da essi dovuti, nell'interesse dei lavoratori portuali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione involontaria, assegni familiari, adeguamento pensioni e quelli dovuti all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;
- b) ad assicurare ai lavoratori portuali una integrazione mensile di salario sostitutiva di quella prevista per gli operai dell'industria dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;
- c) a corrispondere a fine d'anno ai lavoratori portuali uno speciale compenso a titolo di gratifica natalizia, di ferie non fruite o per festività nazionali ed infrasettimanali;
- d) al pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dei contributi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con le modalità di pagamento che saranno determinate con apposita convenzione da stipularsi con il predetto Istituto;
- e) a prestazioni assistenziali supplementari di malattia a favore dei lavoratori portuali;
- f) al pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei premi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con le modalità di pagamento che saranno determinate con apposita convenzione da stipularsi con il predetto Istituto;
- g) ad altre provvidenze a favore dei lavoratori portuali.

A questo articolo sono stati proposti dal senatore Deriu i seguenti emendamenti:

Alla lettera a), sopprimere le parole: « nell'interesse dei lavoratori portuali ».

7ª SEDUTA (20 dicembre 1966)

Sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) ad assicurare ai lavoratori portuali una integrazione salariale nella stessa misura e con le stesse modalità previste per gli operai dell'industria dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 ».

Dopo la lettera f), inserire la seguente:

« ff) al pagamento ai dipendenti delle compagnie portuali, al fine di assicurarne il trattamento economico uniforme in tutto il territorio nazionale ».

Alla lettera g), aggiungere, in fine, le parole: « e dei dipendenti ».

DERIU. Li ritiro.

PRESIDENTE. Sempre all'articolo 3 sono stati presentati dal senatore Adamoli i seguenti emendamenti:

Sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) ad assicurare ai lavoratori portuali una integrazione di salario sostitutiva di quella prevista per gli operai dell'industria dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, nell'entità, misura e modalità da stabilirsi tramite accordi sindacali con il Ministero della marina mercantile ».

Sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) a corrispondere ai lavoratori portuali la 13^a mensilità, le ferie, le festività nazionali e infrasettimanali ed altri istituti retributivi analoghi, nella misura e con le modalità concordate con i sindacati ».

A D A M O L I . Per la lettera b) praticamente si tratta di sopprimere la parola « mensile ». Il resto della disposizione rimane inalterato.

NATALI, Ministro della marina mercantile. Il Governo non può essere d'accordo circa l'emendamento presentato dal senatore Adamoli alla lettera b) dell'articolo 3 in quanto, come è stato già detto, con il presente disegno di legge si intende « fotografare » una situazione già esistente di fatto. Ora, sopprimendo, come suggerisce il senatore Adamoli, la parola « mensile » noi verremmo a creare una nuova situazione giuridica della quale non possiamo, in questo momento, prevedere le conseguenze.

Pregherei pertanto i senatori del gruppo comunista di voler ritirare l'emendamento sostitutivo della lettera b) dell'articolo 3.

A D A M O L I . Aderisco alla richiesta dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Esaminiamo ora il secondo dei ricordati emendamenti.

V A R A L D O . Non comprendo, senatore Adamoli, perchè nel suo emendamento si faccia cenno alla 13^a mensilità quando, nel testo del Governo, si parla di uno speciale compenso a titolo di gratifica.

A D A M O L I . La nostra intenzione è quella di concedere ai lavoratori portuali un compenso a parte oltre le ferie.

NATALI, Ministro della marina mercantile. Devo ripeterle, senatore Adamoli, lo stesso discorso di prima. Ella, con ammirevole candore, propone una modifica che, a prima vista, può apparire formale mentre, invece, è sostanziale.

Il problema è questo: i lavoratori portuali godono di uno speciale compenso che viene loro concesso a titolo di gratifica natalizia, di ferie, di festività nazionali ed infrasettimanali. Con l'emendamento proposto, si vorrebbe introdurre anche il principio della corresponsione della 13^a mensilità e di altri compensi da stabilirsi nella misura e con le modalità concordate con i sindacati.

Che cosa ho detto in tutti i miei precedenti interventi? Che con il presente disegno di legge intendiamo « fotografare » una situazione di fatto senza introdurre nuovi istituti giuridici nel sistema vigente. Pertanto, se accettassi l'emendamento proposto

dai senatori comunisti non sarei conseguente con le premesse fin qui sostenute.

Ma, a parte questo, il Governo non può assolutamente accettare che la misura dei compensi da concedere ai lavoratori portuali venga concordata con i sindacati in quanto, all'amministrazione del Fondo di cui trattasi, sono interessati anche i rappresentanti dei lavoratori portuali. Non potrei dunque ammettere che, in questa sede, si stabilisse il criterio di una contrattazione tra Ministero della marina mercantile e organizzazioni dei lavoratori perchè si verrebbe a determinare una situazione difficile che comporterebbe problemi che, in questo momento, non è possibile affrontare.

JERVOLINO, relatore. Alle giuste osservazioni dell'onorevole Ministro vorrei aggiungerne un'altra: per esperienza personale, mi consta che la gratifica natalizia è superiore al salario mensile percepito dai lavoratori portuali. Pertanto, accogliendo la proposta del senatore Adamoli, verremmo a limitare e non ad ampliare questo speciale compenso di cui all'articolo 3.

A D A M O L I . Il problema della revisione delle mensilità dei lavoratori portuali esiste, anche se non può essere affrontato in questo momento; aderendo alla richiesta del Ministro, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Sempre alla lettera c) dell'articolo 3, il senatore Jervolino propone di sostituire le parole: « non fruite o » con la seguente: « e ».

JERVOLINO, relatore. Poche parole per illustrare questo emendamento.

Nella mia relazione ho già accennato al fatto che, per quel che mi consta, non vi è alcun portuale che non goda delle ferie cui ha diritto; al contrario, quando questi lavoratori vanno in ferie, chiedono al Ministero un contributo speciale, da prelevarsi da un fondo particolare, per meglio godere di tale periodo di riposo.

Questo il motivo della soppressione delle parole « non fruite » che, riferite alle ferie, i non hanno alcun senso.

A N G E L I N I , relatore. Condivido le considerazioni dell'onorevole correlatore ed aggiungo che, per norma costituzionale, il diritto alle ferie è irrinunciabile.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Faccio presente agli onorevoli commissari che, alla lettera d), il senatore Jervolino propone di aggiungere i seguenti commi:

« Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche possono essere fissate — con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative — retribuzioni e periodi di occupazione medi convenzionali.

Per quanto riguarda il pagamento a conguaglio dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per il periodo dal 1º gennaio 1955 alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà provveduto — con gli stessi criteri di cui al comma precedente e per il periodo globale — con determinazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile ».

VARALDO. Da un punto di vista formale ritengo che non sia possibile inserire periodi a sè dopo le lettere a), b), c) e d): eventualmente si può fare un richiamo alla fine dell'articolo, con riferimento alla lettera d).

NATALI, Ministro della marina mercantile. I commi aggiuntivi proposti dal senatore Jervolino sono il risultato degli accordi presi presso il Ministero del lavoro per risolvere il problema dell'INAM e in essi si specifica come questo pagamento debba effettuarsi.

PRESIDENTE. Prima di stabilirne la collocazione, sentiamo se le Commis-

7ª SEDUTA (20 dicembre 1966)

7⁴ e 10² Commissioni riunite

sioni riunite ritengono di approvarne il contenuto.

JERVOLINO, relatore. Ho dato giustificazione nella mia relazione del motivo per cui ho ritenuto di presentare questo emendamento aggiuntivo. Ho anche detto che per me è superfluo perchè il suo contenuto andrebbe inserito in una convenzione tra le parti interessate o addirittura nel regolamento.

Di converso il Ministero del lavoro ne ha fatto oggetto di specifica trattazione ed ha insistito che a questo punto dell'articolo, per questo determinato scopo ed unicamente per questo, siano stabilite le modalità di pagamento.

L'emendamento, quindi, precisa le modalità di applicazione della lettera d) dell'articolo 3.

A mio avviso, ripeto, questo emendamento è superfluo, ma poichè si è molto insistito e non voglio assolutamente portare turbamento negli accordi presi, debbo pregare il collega Varaldo di non insistere.

V A R A L D O . Non dico che non si debba inserire questa aggiunta, ma solo che si deve trovare una diversa collocazione.

JERVOLINO, relatore. La llettera d) riguarda il pagamento all'INAM mentre la lettera f) riguarda il pagamento all'INAIL.

Ora, l'INAIL non ha preteso quello che pretende l'INAM. Se collochiamo altrove l'emendamento da me proposto, non contentiamo l'INAM e scontentiamo l'INAIL. Debbo, pertanto, insistere perchè i commi aggiuntivi da me proposti siano inseriti nella lettera d).

PRESIDENTE. Procediamo prima alla votazione sui commi aggiuntivi proposti dal relatore e rinviamo la loro collocazione in sede di coordinamento. Lasciate alla Presidenza la soluzione di questo problema.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Jervolino.

(È approvato).

È stato inoltre presentato dal senatore Jervolino il seguente emendamento:

Sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) al pagamento alle compagnie ed ai gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei premi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato composto come segue:

- a) dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile che lo presiede;
- b) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale;
- c) da un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a direttore di divisione:
- d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione;
- e) da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli armatori, nonchè degli agenti marittimi e raccomandatari, nominati dal Ministro della marina mercantile, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali;
- f) da otto lavoratori portuali permanenti, nominati dal Ministro della marina mercantile, di cui sei su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e due su designazione dei consoli delle compagnie portuali;

7^a Seduta (20 dicembre 1966)

g) dal direttore della divisione Servizi contabili del lavoro portuale o da chi ne fa le veci, con funzioni di segretario.

I membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Ministro della marina mercantile con proprio decreto nomina tra i membri del Comitato due vice presidenti, di cui uno scelto tra i rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Jervolino, il seguente emendamento:

Sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) dal Ministro della marina mercantile che lo presiede o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

È stato inoltre presentato dal senatore Jervolino il seguente emendamento:

Sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) da otto rappresentanti dei lavoratori portuali, nominati dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative ».

Questo emendamento coincide con quello presentato dai senatori Adamoli, Brambilla, Vergani e Samaritani. Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 5.

Sono compiti del Comitato:

a) fissare le modalità di versamento dei contributi dovuti al Fondo dalle compagnie e dai gruppi portuali;

- b) determinare i titoli, la misura e le forme delle prestazioni del Fondo alle compagnie ed ai gruppi portuali;
- c) deliberare sulle spese di gestione e su eventuali particolari investimenti delle disponibilità del Fondo:
- d) stabilire le norme contabili e amministrative per la gestione del Fondo;
- e) approvare il rendiconto annuale della gestione;
- f) provvedere a tutto quanto rientra nei compiti istitutivi del Fondo.

(È approvato).

Art. 6.

Il rendiconto annuale della gestione del Fondo è sottoposto alla ratifica del Comitato centrale del lavoro portuale.

Dal senatore Jervolino è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo.

Metto ai voti tale proposta.

(È approvata).

L'articolo 6 è pertanto soppresso. In sede di coordinamento verrà conseguentemente modificata la numerazione degli articoli successivi.

Art. 7.

Il riscontro sulla regolarità della gestione del Fondo viene esercitato da un Collegio di revisori dei conti composto di cinque membri effettivi nominati: tre, rispettivamente, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro della marina mercantile, e due dal Ministro della marina mercantile, su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La presidenza del Collegio è assunta dal membro effettivo nominato dal Ministro del tesoro.

7ª SEDUTA (20 dicembre 1966)

Il Collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Adamoli un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Il riscontro sulla regolarità della gestione del Fondo viene esercitato da un Collegio di revisori dei conti composto di sei membri effettivi nominati: tre, rispettivamente, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro della marina mercantile, e tre dal Ministro della marina mercantile su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Informo che il senatore Tedeschi ha presentato un emendamento identico.

A D A M O L I . Si tratta di modificare la rappresentanza dei lavoratori nel collegio dei revisori dei conti. Il disegno di legge prevede che due dei cinque membri del Collegio siano designati dalle organizzazioni sindacali. Poichè i sindacati maggiori sono tre, riteniamo opportuno questo emendamento, anche per evitare al Governo di dover fare delle scelte imbarazzanti. Infatti, poichè la CGIL è la più forte, resterebbe da scegliere fra UIL e CISL. Con la modifica da noi suggerita, siamo sicuri che tutte e tre queste organizzazioni saranno rappresentate.

ANGELINI, relatore. Desidero rilevare che è opportuno un numero dispari di revisori; oppure, se lasciamo un numero pari, bisogna precisare che, in caso di parità, prevale il voto del presidente del collegio.

JERVOLINO, relatore. Richiamo l'attenzione degli onorevoli commissari sul fatto che questa materia è disciplinata dal

Codice civile, al quale non possiamo derogare. L'articolo 2397 stabilisce che il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi e di due supplenti. Ora, non sembra opportuno derogare a questa norma di carattere generale, a parte l'osservazione fatta dal collega Angelini. A mio avviso, il testo dovrebbe rimanere quello approvato dalla Camera dei deputati, perchè, ripeto, tutta la materia è disciplinata da una apposita norma del codice civile vigente.

NATALI, Ministro della marina mercantile. Le preoccupazioni avanzate circa la nomina dei rappresentanti sindacali ci sono. Però mi pare che il dubbio prospettato dal senatore Jervolino sia fondato; cioè noi non possiamo, tenendo presente che nello stesso articolo è fatto esplicito richiamo agli articoli del Codice civile, dar vita ad un organismo che si discosti su questo punto da quella che è la cornice giuridica nella quale ci dobbiamo muovere. Ecco perchè io credo che mi troverò perplesso, ma ritengo che non possiamo modificare questo articolo, non potendosi eliminare i rappresentanti dei Ministeri della marina mercantile, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, il quale uttimo deve essere presente dovunque vi sia gestione di fondi agganciata all'Amministrazione dello Stato. Ma come si può fare?

A D A M O L I . Io proporrei di mettere fra i supplenti il terzo rappresentante delle organizzazioni sindacali.

NATALI, Ministro della marina mercantile. D'accordo. Mi sembra allora che il primo comma dell'articolo in esame potrebbe essere così formulato:

« Il riscontro sulla regolarità della gestione del Fondo viene esercitato da un Collegio di revisori dei conti composto di cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono nominati: tre, rispettivamente, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro della marina mercantile, e due dal

Ministro della marina mercantile, su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I membri supplenti sono nominati dal Ministro della marina mercantile; uno di essi, su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 8.

Con la istituzione del Fondo di assistenza sociale dei lavoratori portuali sono soppressi i fondi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 della presente legge e le relative attività e passività sono trasferite al Fondo, secondo le gestioni di pertinenza.

Il senatore Jervolino ha presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Sono soppressi i "Fondi" indicati nell'articolo 2 della presente legge e le relative attività e passività sono trasferite al nuovo "Fondo" di cui all'articolo 1, secondo le gestioni di pertinenza ».

Lo metto ai voti. (È approvato).

Art. 9.

In attesa del riordinamento generale dell'assicurazione di malattia, per i lavoratori dipendenti dalle compagnie portuali operanti nei porti di Genova, Monfalcone, Savona e Venezia, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a far data dall'entrata in vigore della presente legge, si avvale per l'erogazione delle prestazioni stabilite dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, della « Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova », della « Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Monfalcone », della « Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Savona », e della « Cassa malattia per i lavoratori portuali di Venezia ».

Le Casse di cui al precedente comma, continuano a svolgere anche l'attività assistenziale per l'erogazione delle prestazioni integrative e migliorative del trattamento assicurativo obbligatorio generale, compreso il servizio della medicina preventiva.

Le compagnie portuali di Genova, Monfalcone, Savona e Venezia sono tenute a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

I rapporti tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse di cui al primo comma, saranno regolati da apposita convenzione da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tra l'Istituto medesimo e le singole Casse, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

La somma globale che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovrà versare alle Casse medesime, per l'espletamento dei servizi assistenziali obbligatori dalle stesse effettuati per conto dell'Istituto, è determinata mediante convenzione, fra l'Istituto e le Casse medesime da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile. In caso di mancato accordo, tale somma è fissata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile.

La somma globale di cui al precedente comma è determinata tenendo conto dei costi sostenuti dalle Casse, ivi compresi quelli relativi al personale, di quelli delle sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assi-

curazione contro le malattie competenti per territorio per categorie similari, nonchè dell'azione di prevenzione svolta dalle Casse stesse nell'interesse degli assicurati contro le malattie.

Il senatore Jervolino ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Ne do lettura:

« In attesa del riordinamento generale dell'assicurazione di malattia, per i lavoratori portuali di cui all'articolo 110 del Codice della navigazione ed all'articolo 194 del relativo Regolamento di attuazione, nonchè per i lavoratori appartenenti ad altre categorie operanti nei porti assistite - alla data del 1º gennaio 1966 — dalla Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova, dalla Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Savona e dalla Cassa malattia per i lavoratori portuali di Venezia, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - dalla data di entrata in vigore della presente legge - si avvale delle Casse stesse ai fini delle prestazioni stabilite dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni.

Le Casse di cui al precedente comma continuano a svolgere anche l'attività assistenziale per le prestazioni integrative e migliorative del trattamento di assicurazione obbligatoria generale, compreso il servizio della medicina preventiva.

Per i lavoratori indicati al primo comma del presente articolo le Compagnie portuali di Genova, Savona e Venezia sono tenute a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie i contributi dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Ai fini di calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche si applicano gli stessi criteri indicati nel secondo comma del punto d) del precedente articolo 3.

I rapporti tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse indicate nel primo comma del presente articolo saranno regolati da apposita convenzione da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Casse saranno assistite dalle organizzazioni sin-

dacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati.

In tale convenzione la somma globale che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovrà versare a ciascuna delle Casse medesime per l'espletamento dei servizi assistenziali obbligatori dalle stesse effettuati per conto dell'Istituto è determinata sulla base dei costi sopportati dall'Istituto medesimo per l'assistenza di malattia ai lavoratori del settore dell'industria.

Detta somma globale non potrà comunque superare il gettito complessivo dei contributi versati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, afferenti alla gestione di malattia dei lavoratori di cui al precedente primo comma.

Alla fine di ciascun anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile — sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative — potrà determinare, con proprio decreto, in relazione alle risultanze di gestione delle singole Casse, la somma da versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, da parte delle Casse stesse, a titolo di partecipazione alla mutualità generale.

La convenzione di cui sopra sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dei lavoratori portuali ».

Anche i senatori Adamoli, Brambilla, Boccassi e Fabretti hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 9:

« In attesa del riordinamento generale dell'assicurazione di malattia per i lavoratori portuali, di cui all'articolo 110 del Codice di navigazione ed all'articolo 194 del relativo Regolamento di attuazione, nonchè per i lavoratori appartenenti ad altre categorie operanti nei porti assistite, alla data del 1º gennaio 1966, dalla Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova, dalla Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Savona e dalla Cassa malattie per i lavoratori portuali di Venezia, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le ma-

7ª SEDUTA (20 dicembre 1966)

lattie, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, si avvale, per la erogazione delle prestazioni stabilite dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, delle Casse stesse.

Le Casse di cui al precedente comma continuano a svolgere anche l'attività assistenziale per la erogazione delle prestazioni integrative e migliorative del trattamento assicurativo obbligatorio generale compreso il servizio della medicina preventiva.

Per i lavoratori indicati al primo comma del presente articolo, le Compagnie portuali di Genova, Savona e Venezia sono tenute a versare all'INAM i contributi dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche, possono essere fissate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le Organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative, retribuzioni e periodi di occupazione medi convenzionali.

Dette retribuzioni e periodi medi di occupazione convenzionali potranno essere uguali a quelli stabiliti secondo quanto previsto al precedente articolo 3, lettera *d*).

I rapporti tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse di cui al primo comma, saranno regolati da apposita convenzione da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tra l'Istituto medesimo e le singole Casse, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati.

In tale convenzione, la somma globale che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovrà versare a ciascuna delle Casse medesime per l'espletamento dei servizi assistenziali obbligatori dalle stesse effettuati per conto dell'Istituto, è determinata sulla base dei costi sopportati dall'Istituto medesimo per l'assistenza di malattia ai lavoratori del settore dell'industria.

Detta somma globale non potrà comunque superare il gettito complessivo dei contributi versati all'INAM afferenti alla gestione di malattia dei lavoratori di cui al precedente primo comma.

Alla fine di ciascun anno il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, potrà determinare, con proprio decreto, in relazione alle risultanze di gestione delle singole Casse, la somma da versare all'INAM da parte delle Casse stesse a titolo di partecipazione alla mutualità generale.

La convenzione di cui sopra sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dei lavoratori portuali.

In sede di riordinamento generale della assicurazione malattia o in caso di assorbimento delle Casse in oggetto l'Istituto subentrante provvederà all'assunzione del personale oggi impiegato nelle Casse medesime, mantenendone le condizioni acquisite ».

JERVOLINO, relatore. Vorrei pregare gli onorevoli senatori di accogliere il mio emendamento sostitutivo dell'intero articolo 9, anche se sono dell'opinione che questa materia sarebbe stata più utilmente collocata in un regolamento o addirittura in una convenzione.

L'emendamento presentato dal senatore Adamoli sempre all'articolo 9 si differenzia soltanto in due punti dal mio. La prima discordanza è questa: il senatore Adamoli, al quarto comma, chiede di aggiungere: « Dette retribuzioni e periodi medi di occupazione convenzionali potranno essere uguali a quelli stabiliti secondo quanto previsto al precedente articolo 3, lettera d) ». A mio avviso, questa aggiunta è pleonastica.

La seconda discordanza riguarda l'ultimo comma dell'emendamento del senatore Adamoli. In proposito, devo dire che, trattandosi di una materia che ha una portata generale, essa, a mio avviso, non può essere affrontata in questo momento, ma deve essere disciplinata in altra sede. Vorrei pregare, pertanto, il senatore Adamoli di non insistere su questo punto.

A D A M O L I . Posso anche essere d'accordo con quanto detto dal senatore Jervolino per quanto concerne l'emendamento al

7ª SEDUTA (20 dicembre 1966)

quarto comma dell'articolo 9. Ritengo, viceversa, che l'ultimo comma dell'articolo 9 da noi proposto sia piuttosto importante perchè è inteso a garantire i diritti acquisiti del personale delle Casse indicate in questo articolo, cioè quelle di Genova, Savona e Venezia, in caso di assorbimento da parte dell'INAM.

Nell'articolo 9, infatti, è detto chiaramente che l'INAM si avvale di queste Casse per svolgere la sua opera assistenziale, per cui già esiste, in definitiva, un rapporto abbastanza preciso che ha creato fra i dipendenti di queste Casse il problema di come saranno regolati i loro rapporti nella nuova situazione.

Con questo comma, perciò, noi non chiediamo di innovare alcunchè; diciamo soltanto che l'attuale situazione dei dipendenti delle Casse portuali, sia per quanto riguarda i livelli retributivi che per quanto riguarda lo stato giuridico, non deve subire variazioni: quando si provvederà alla sistemazione definitiva di questi rapporti e vi sarà l'assorbimento delle Casse nell'INAM, i dipendenti dovranno essere sistemati secondo i diritti acquisiti fino a oggi.

Crediamo, quindi, che questo comma sia importante per dare a questi lavoratori la certezza che il nuovo regime non significherà per essi il mutamento di un rapporto economico e giuridico già acquisito.

C H I A R I E L L O . A me sembra che l'assorbimento di queste Casse da parte dell'INAM costituisca un grosso problema dal quale non può essere stralciata e discussa soltanto la parte che stiamo trattando. Indubbiamente ognuno ha le sue opinioni in merito; personalmente ritengo che quando i lavoratori hanno raggiunto una buona sistemazione assistenziale in una buona organizzazione, come potrebbe essere quella della FIAT, della Pirelli e via di seguito, sarebbe alquanto discutibile il volerli far scendere ad un livello più basso. Mi sembra, perciò, che con questo emendamento si andrebbero a complicare le cose.

BRAMBILLA. Io sono del parere che, dal momento che il provvedimento in

discussione stabilisce una prospettiva di assorbimento di queste Casse da parte dell'INAM, non possa venir meno la nostra preoccupazione per il personale attualmente impiegato nella gestione di tali Casse. Peraltro, questo comma potrebbe essere più logicamente collocato, invece che alla fine del nostro emendamento, di seguito al secondo comma dell'emendamento proposto dal relatore.

MACAGGI. Desidero far presente che questa preoccupazione ha ragione di esistere anche per alcuni precedenti che si sono verificati in occasione del passaggio all'INAM di altri Enti di assicurazione contro le malattie. Cito l'esempio della Cassa mutua Ansaldo, i cui dipendenti si sono trovati in condizioni di disagio appunto perchè non era stata prevista una norma del genere di quella suggerita dal senatore Adamoli. Quindi io penso che la previsione di questa possibilità nei confronti dei dipendenti delle Casse mutue dei portuali sia più che giustificata.

NATALI, Ministro della marina mercantile. Debbo anzitutto dire che non so fino a qual punto l'ultimo comma dell'emendamento in discussione possa trovare collocazione nel presente provvedimento. Se, infatti, si arriverà all'unificazione degli enti che erogano l'assistenza malattia, solo in quel momento, evidentemente, si porrà il problema, da risolvere in sede legislativa, del passaggio dalle gestioni singole a quella unificata, e con esso la questione del personale.

P E Z Z I N I . Noi non possiamo creare precedenti di questa natura. Le Casse sono centinaia e centinaia.

NATALI, Ministro della marina mercantile. La sua osservazione non fa che confermare la bontà della mia tesi. Se noi abbiamo delle prospettive di sistemare organicamente il complesso dell'assistenza malattie non possiamo sin da oggi dettare norme per settori limitati e particolari.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Macaggi, debbo dire sinceramente di non averla capita...

M A C A G G I . Ciò che conta, per me, è il concetto. Ad esempio, nel passaggio del personale della Cassa Ansaldo, con centinaia di dipendenti, all'INAM, per i dipendenti stessi sono state avanzate proposte di declassamento, per cui molti di essi non si sono sentiti di accettare le condizioni loro offerte.

NATALI, Ministro della marina mercantile. Ma questo riguarda sempre delle prospettive future. Non contesto che all'Ansaldo sia accaduto quanto lei dice; però, il personale di cui ci stiamo occupando non sarebbe assorbito dall'INAM, poichè le Casse resterebbero autonome e manterrebbero la loro fisionomia anche per quanto concerne i rapporti giuridici ed economici.

Non è pertanto questa la sede per cominciare ad affrontare, come ho già detto, delle questioni di carattere generale.

MACAGGI. È vero che le Casse portuali restano in funzione, ma dipenderanno dall'INAM.

A D A M O L I . Saranno cioè strumenti dell'INAM.

NATALI, Ministro della marina mercantile. Ma continueranno ad amministrarsi autonomamente, per cui non modificheranno certamente i rapporti con i propri dipendenti. Questa preoccupazione, quindi, non deve sussistere.

Rimane il problema del futuro. Se in merito vogliamo esprimere un orientamento, nulla vieta la presentazione di un ordine del giorno; ma, ripeto ancora una volta, non mi sembra il caso di inserire in una disposizione di legge a carattere particolare quella soluzione, o individuazione della soluzione, di un problema che dovrà essere risolto in un contesto generale.

MACAGGI. Su questo ero d'accordo anche prima, ma mi preoccupavo della

situazione di quei dipendenti. Di fronte alla garanzia che lei ci ha dato non ho più motivo di insistere.

A N G E L I N I , relatore. Alla Camera, nella seduta del 14 dicembre 1965 fu affrontato lo stesso problema, e l'onorevole Golinelli, dopo aver presentato un emendamento simile a quello proposto dal collega Adamoli, accettò di trasformarlo in un ordine del giorno. La discussione si svolse in questi termini (leggo dal resoconto stenografico):

« G O L I N E L L I . Quanto detto nell'ordine del giorno era stato, in un primo tempo, presentato come articolo aggiuntivo. Fu detto che era assurdo, in una norma di legge, contemplare eventualità che erano ancora di là da venire, e fu suggerito, per ogni evenienza, di trasformare l'articolo stesso in ordine del giorno.

RICCIO, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Questo Governo non può assumere impegni a futura memoria, né credo che lo possa il Parlamento.

GOLINELLI. Io mi permetterei di proporre al Governo di accettare il tutto come raccomandazione.

FENOALTEA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Io accetterei l'ordine del giorno qualora lo stesso invitasse il Governo a tutelare i diritti del personale di cui trattasi...

GOLINELLI. Sono d'accordo per una nuova formulazione dell'ordine del giorno in questo senso».

All'unanimità fu quindi approvato il seguente ordine del giorno, accolto dal Governo:

« Le Commissioni X Trasporti e XIII Lavoro, approvando il disegno di legge n. 721, invitano il Governo, allorchè si procederà al riordinamento della assicurazione obbligatoria contro le malattie, nel caso che la cassa per la mutualità di Genova, la cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona, la cassa per i portuali di Venezia, e la cassa

7ª SEDUTA (20 dicembre 1966)

per i portuali di Monfalcone, in base all'articolo 38 della legge 11 gennaio 1943, numero 138, cessassero ogni attività per l'erogazione e l'assistenza normale di legge, a tutelare i diritti acquisiti dai dipendenti di tali casse ».

Dopo quanto letto, onorevoli senatori, anche per trovarci d'accordo con l'altro ramo del Parlamento, ritengo che potremmo superare la questione votando un ordine del giorno uguale a quello approvato alla Camera dei deputati.

A D A M O L I . Presentando il nostro emendamento all'articolo 9 ci auguravamo di fare un passo avanti verso la risoluzione del problema di cui trattasi.

Comunque, considerato che tutti i colleghi sono d'accordo sullo spirito e la sostanza della nostra proposta e rendendoci conto che, come ha detto il Governo, non è questo il momento più adatto per affrontare, in sede legislativa, la questione, ritiro l'emendamento da noi proposto a condizione che il Ministro rinnovi il proprio impegno accogliendo un ordine del giorno uguale a quello approvato alla Camera.

N A T A L I, Ministro della marina mercantile. Il Governo è d'accordo ed accetterà l'ordine del giorno nel senso auspicato dal senatore Adamoli. PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 9 proposto dal senatore Jervolino.

JERVOLINO, relatore. Faccio presente, onorevole Presidente, che nell'emendamento da me proposto alle parole « alla data del 1º gennaio 1966 » andrebbero sostituite le altre: « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 9 nella sua nuova formulazione con la modifica testè indicata dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'ordine del giorno prima letto dal senatore Angelini Cesare, fatto proprio dal senatore Adamoli, e che il Governo dichiara di accettare.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,40.

Dott. Mario Caroni

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari